

» Attese pertanto tali considerazioni, et acciò si venisse ad assicurarsi della perfetta esecuzione delle Leggi medesime, dal che in fatti dipende la quiete de' cittadini, e la felicità dello Stato, fu creduto dalla provida maturità di questo Consiglio esser espediente opportuno quello d' istituire la ragguardevole magistratura dei 5 Correttori de' capitolari de' Consigli, e Collegii, con quelle adatte commissioni, che furono loro ingionte con la parte di questo M. C. 9 settembre 1761.

» Ma perchè dalle opinioni e parti delli Correttori medesimi, che ora si sono intese, si viene a scorgere non essere stata prestata la dovuta esecuzione alla parte stessa, et essendo di ferma pubblica volontà, che quanto fu comandato, abbi ad essere immancabilmente eseguito, Perciò

» L'anderà Parte, che si l' una, che l' altra delle separate posizioni di essi Correttori nella materia de' Nobili nostri, le quali in varie guise e per vie diverse tendono sostanzialmente alla inesecuzione della Parte preaccennata, et a derogare in tal proposito le rispettabili leggi di questo Consiglio, anzi a formarne di nuove, senza facoltà espressa nella parte 9 settembre sopradetta, siano e s' intendano per autorità di questo Consiglio escluse e di niun valore, come se poste non fossero, e ciò per l' effetto, che in confronto e contro di tutte due sia preso per la medesima autorità di questo Maggior Consiglio quanto segue, cioè:

» Che li Correttori de' Capitolari de' Consigli e Collegi esecutivamente alla parte 9 settembre e solo dipendentemente dalle pubbliche commissioni ingionte loro con la parte sopradetta e non altrimenti, possano proponer a questo Consiglio circa il Capitol del C. X. nella materia de' nobili quelle regolazioni, alterazioni e moderazioni, che crederanno necessarie al pubblico servizio, cioè alla perfetta esecuzione delle leggi di questo Maggior Consiglio.

» Lo che immancabilmente effettuare dovranno dentro il periodo di giorni dieci, cosichè nella prima riduzione di questo